

STAMPA ED EDITORIA › Reati commessi a mezzo stampa

Intestazione

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE

In persona del giudice monocratico d.ssa V.Rascioni, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero R.G. 8625/2016 avente ad oggetto: Risarcimento danni promossa da F.E., rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Liso procura a margine dell'atto di citazione

- ATTORE -

nei confronti di

C.A. s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore e T.P., entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Mario Scaloni per procura in calce alla comparsa di costituzione

- CONVENUTI -

sulle seguenti

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Il signor E.F. ha convenuto dinanzi a questo Tribunale il C.A. s.p.a. ed il signor P.T., direttore responsabile pro tempore del citato quotidiano, al fine di ottenere il risarcimento dei danni a suo dire subiti in conseguenza di un articolo pubblicato in data 31.01.2013 sull'edizione di Ancona, nella sezione dedicata alla cronaca di Senigallia.

L'attore ha in particolare dedotto di esser stato denunciato nella notte tra il 29 ed il 30 gennaio per aver guidato in stato di ebbrezza e di aver trovato il giorno successivo sul C.A. un ampio articolo dedicato al fatto ed intitolato "In fuga col viado, denunciato"; ha quindi lamentato che l'ingiustificato clamore dato all'episodio, peraltro riportato con particolari volti soltanto a sollecitare la curiosità dei lettori e ad incrementare le vendite, avrebbe leso la sua buona reputazione e violato senza motivo la sua vita privata, determinando anche danni alla sua attività professionale di agente di commercio.

Egli ha altresì evidenziato che l'articolo recava numerosi indizi idonei a far desumere la sua reale identità, soprattutto nel piccolo Comune in cui l'attore vive.

Costituendosi tempestivamente in giudizio, entrambi i convenuti hanno contestato le deduzioni attoree, eccependo di aver svolto la propria attività nell'ambito della libertà di stampa e del diritto di cronaca, così come tutelati dalla Costituzione e dalla Convenzione Europea per i Diritti dell'Uomo: hanno in particolare evidenziato che, nel caso di specie, sarebbero stati presenti i requisiti dell'interesse pubblico, della contenenza e della verità, essendo stato riportato il risultato di un'operazione svolta dalla Polizia nella notte precedente senza alcun riferimento offensivo.

Hanno altresì rammentato che, in sede penale, è stata già riconosciuta la natura non diffamatoria dell'articolo, tanto che è stato archiviato il procedimento avviato a seguito della denuncia proposta dal F.; hanno comunque eccepito l'improcedibilità della domanda per quanto riguarda la richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali, non indicata in sede di mediazione; hanno infine eccepito che l'attore avrebbe potuto eliminare o ridurre i danni asseritamente subiti ove avesse chiesto la rettifica della notizia.

All'esito dello scambio di memorie e repliche ai sensi dell'art.183 comma VI c.p.c., la presente causa è pervenuta in decisione senza l'assunzione di alcun mezzo di prova orale.

Occorre infatti verificare in via preliminare se le parti convenute abbiano o meno esercitato il diritto di cronaca nell'ambito dei presupposti ormai da decenni ribaditi dalla giurisprudenza di legittimità, ovvero nel rispetto della verità (oggettiva o anche soltanto putativa), dell'interesse pubblico alla conoscenza del fatto (c.d. pertinenza) e della correttezza formale dell'esposizione (c.d. continenza).

Per quanto riguarda peraltro il primo presupposto, deve rammentarsi che "in tema di esercizio del diritto di cronaca giornalistica, la verità di una notizia mutuata da un provvedimento giudiziario sussiste ogniqualevolta essa sia fedele al contenuto del provvedimento stesso; conseguentemente, è sufficiente che l'articolo pubblicato corrisponda al contenuto degli atti e provvedimenti dell'autorità giudiziaria, non potendo richiedersi al giornalista di dimostrare la fondatezza delle decisioni assunte in sede giudiziaria e dovendo, d'altra parte, il criterio della verità della notizia essere riferito agli sviluppi di indagine e istruttori quali risultano al momento della pubblicazione dell'articolo e non già a quanto successivamente accertato in sede giurisdizionale" (leggasi ad esempio Cass. Civ. Sez. III, sentenza n.5657 del 09.03.2010).

Nel caso di specie, la notizia non è stata tratta da un provvedimento giudiziario, bensì dal comunicato-stampa divulgato dal Commissariato P.S. di Senigallia in data 30.01.2013: pur non trattandosi di un provvedimento giudiziario, non vi è motivo per dubitare dell'attendibilità dei fatti narrati in tale comunicato, che peraltro neppure l'attore ha ritenuto di dover contestare.

Da una semplice lettura dell'articolo pubblicato sul C.A. risulta agevole rinvenire tutti i particolari già enunciati nel citato comunicato stampa, dal controllo della Polizia in una zona di Montemarignano nota per essere frequentata da transessuali dediti alla prostituzione, alla fuga dell'odierno attore unitamente ad una persona che era con lui in auto e che veniva poi lasciata in una stazione di servizio, ed al successivo inseguimento sino alla località di Marzocca, conclusosi con la denuncia per resistenza a pubblico ufficiale e guida in stato di ebbrezza.

L'unico elemento ulteriore rispetto al comunicato risulta essere l'ipotesi secondo cui il soggetto avrebbe tentato di sfuggire al controllo per non essere identificato unitamente ad una persona dedita alla prostituzione; anche tale ipotesi viene tuttavia offerta in forma dubitativa ("resta ignoto il motivo") e riportata quale opinione degli inquirenti.

Dall'annotazione di servizio e dalla comunicazione di notizia di reato (prodotta dal convenuto quale allegato n.4 alla comparsa di costituzione e non contestate dall'attore), risulta del resto che gli agenti intervenuti avevano effettivamente identificato come un "viado" (ovvero una persona transessuale dedita alla prostituzione) il soggetto che era in auto con il signor F. e che egli aveva poi fatto scendere in un distributore noto alle Forze dell'Ordine come un luogo in cui usualmente stazionano persone che si prostituiscono.

Risulta quindi arduo contestare che il giornalista non abbia rispettato il criterio della verità, quantomeno nei limiti in cui i fatti erano ricostruibili nel momento in cui è stato pubblicato l'articolo in questione.

L'attore deduce poi che non vi sarebbe stato un particolare interesse pubblico ad avere notizia di una semplice denuncia per guida in stato di ebbrezza.

Secondo quanto desumibile dal comunicato-stampa e dall'ulteriore documentazione prodotta da parte convenuta (si ribadisce, non contestata specificamente dall'attore), il signor F. si è peraltro reso responsabile di un comportamento ben più pericoloso, rifiutando di fermarsi all'alt degli agenti, compiendo un'inversione ad U e poi "puntando" l'autovettura della Polizia che si era posta in posizione obliqua per tentare di fermare il veicolo in fuga e che si è dovuta spostare per non essere investita: soltanto dopo un inseguimento ad una velocità superiore ai 190 km/h, gli agenti sono riusciti ad identificare il conducente, verificando che si era posto alla guida in stato di ebbrezza (cfr. annotazione di servizio in data 30.01.2013).

Risulta quindi difficile escludere che sussista un interesse pubblico rispetto a tale grave episodio, che ha determinato un evidente pericolo per gli utenti della strada e che ben giustificava una particolare attenzione da parte della stampa locale.

L'attore lamenta poi che i riferimenti del giornalista alla presenza di un transessuale dedito alla prostituzione non avrebbero avuto alcuna utilità ai fini dell'informazione, ma sarebbero stati volti soltanto ad alimentare la curiosità morbosa del pubblico; rileva che tali circostanze sono state particolarmente valorizzate nel titolo dell'articolo, riportato anche nelle locandine.

E' stato a riguardo osservato che, "in tema di esercizio dell'attività giornalistica, il carattere diffamatorio di un articolo non va valutato sulla base di una lettura atomistica delle singole espressioni, ma con riferimento all'intero contesto della comunicazione, comprensiva di titoli e sottotitoli e di tutti gli altri elementi che rendono esplicito, nell'immediatezza della rappresentazione e della percezione visiva, il significato di un articolo, come tali in grado di fuorviare e suggestionare i lettori più frettolosi, dovendosi dunque riconoscere particolare rilievo alla titolazione, in quanto specificamente idonea, in ragione della sua icastica perentorietà, ad impressionare e fuorviare il lettore, ingenerando giudizi lesivi dell'altrui reputazione" (cfr. Cass. Sez. III, sentenza n.29640 del 12.12.2017).

Deve tuttavia rammentarsi che il parametro della continenza verbale risulta superato soltanto qualora "vengano usati toni allusivi, insinuanti, decettivi, ricorrendo al sottinteso sapiente, agli accostamenti suggestionanti, al tono sproporzionatamente scandalizzato e sdegnato, all'artificiosa drammatizzazione con cui si riferiscono notizie neutre e alle vere e proprie insinuazioni" (leggasi ad esempio Cass. Civ. Sez. III, sentenza n.27592 del 29.10.2019).

Nel caso di specie, secondo quanto già sopra evidenziato, il giornalista si è limitato a riportare in buona sostanza il comunicato stampa divulgato dal Commissariato, utilizzando peraltro termini dubitativi o comunque non ingiuriosi, né allusivi: anche il titolo dell'articolo ("in fuga col viado, denunciato") non pare poco rispettoso della realtà dei fatti, così come emersi dalle indagini svolte dalle Forze dell'Ordine.

L'attore ha da ultimo lamentato che gli indizi riportati nell'articolo (iniziali, età, Comune di residenza, precedenti penali e marca di autovettura guidata) avrebbero agevolmente consentito la sua identificazione da parte dei conoscenti.

E' ben vero che, "in tema di risarcimento del danno da diffamazione a mezzo stampa, non è necessario che il soggetto passivo sia precisamente e specificamente nominato, purché la sua individuazione avvenga, in assenza di una esplicita indicazione nominativa, attraverso tutti gli elementi della fattispecie concreta (quali le circostanze narrate, oggettive e soggettive, i riferimenti personali e temporali e simili) (...)" (leggasi ad esempio Cass. Civ. Sez. III, ordinanza n.8476 del 05.05.2020).

E' stato peraltro chiarito che tali elementi "devono, unitamente agli altri elementi che la vicenda offre, essere valutati complessivamente, così che possa desumersi, con ragionevole certezza, l'inequivoca individuazione dell'offeso, sia in via processuale che come fatto pre-processuale, cioè come piena e immediata consapevolezza dell'identità del destinatario che abbia avuto chiunque abbia letto l'articolo diffamatorio" (cfr. Cass. Pen. Sez. V, sentenza n.33442 del 08.07.2008).

Nel caso di specie, risulta difficile ritenere che qualsiasi lettore dell'articolo abbia potuto identificare con certezza l'attore quale protagonista dell'episodio narrato dal C.A..

La domanda attorea deve conclusivamente essere rigettata sotto ogni profilo proposto, restando assorbite le ulteriori eccezioni sollevate da parte convenuta.

L'integrale soccombenza dell'attore ne impone da ultimo la condanna a rifondere le spese processuali anticipate dalle controparti per la propria difesa, liquidate in dispositivo in considerazione del valore della causa, dell'attività processuale concretamente svolta e dei parametri previsti dal D.M. n. 55 del 2014.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, nella causa iscritta al n. 8625/2016 avente ad oggetto Risarcimento danni

così provvede:

RIGETTA la domanda attorea.

DICHIARA TENUTO E CONDANNA F.E. a rifondere le spese processuali sostenute dai convenuti, liquidate in complessivi Euro 9.000,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge.

Conclusioni

Così deciso in Ancona, il 23 settembre 2021.

Depositata in Cancelleria il 24 settembre 2021.

LO VOLI & BIGNARDI
Società tra Avvocati

